

Distillazione fecce e vinacce: un vincolo da eliminare

A vendemmia ormai iniziata, c'è ancora incertezza sull'utilizzo dei sottoprodotti di vinificazione. La bozza di decreto in discussione presso il Mipaaf ripropone l'obbligo di distillazione, ma il quadro normativo derivante dalla riforma della Ocm vino – da poche settimane in vigore – ha cambiato radicalmente le cose.

In tema di distillazione dei sottoprodotti, le principali novità introdotte dalla riforma sono state: l'eliminazione del prezzo minimo garantito di acquisto delle fecce e delle vinacce e il riconoscimento del contributo solo se dai sottoprodotti non si ottiene alcool alimentare (ad esempio grappe o acquaviti). Appare evidente che le novità introdotte dall'Unione Europea non giustificano più il mantenimento dell'obbligo di destinazione verso le distillerie quale unico strumento nazionale per garantire il divieto comunitario di sovrappressione per fecce e vinacce.

Il produttore deve essere libero di adempiere all'obbligo delle prestazioni viniche nel modo che ritiene economicamente più favorevole. I sottoprodotti di vinificazione possono di fatto avere usi alternativi alla distillazione (come utilizzazione agronomica o biomassa combustibile). Ma la bozza di decreto apre solo tiepidamente a queste nuove possibilità e rafforza il potere contrattuale dei distillatori nei confronti delle cantine che già lamentano la fortissima riduzione, o addirittura un azzeramento, del prezzo di acquisto dei sottoprodotti.

Qualora si decida di mantenere l'obbligo di distillazione, un primo importante risultato sul quale si sta lavorando sarebbe la conferma del vincolo di ritiro presso le cantine a carico dei distillatori e l'innalzamento da 100 a 1.000 ettolitri della soglia di esonero per i piccoli produttori.